



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

**Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per “Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Acqui Terme, nonché della pista ciclopedonale” della durata di tre anni dalla data dell’affidamento dell’appalto.

1.DEFINIZIONE GLOSSARIO E NORME REGOLANTI L'ACCORDO QUADRO

Nel seguito si intende:

ACCORDO QUADRO: l’accordo quadro concluso ai sensi dell’art. 54 del D.lgs n.50/2016 (Codice come di seguito definito) con cui saranno definite le obbligazioni concernenti l’espletamento del Servizio da parte dell’Aggiudicatario (come di seguito definito).

APPALTATORE o AGGIUDICATARIO: Operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto dell'accordo quadro.

COMMITENTE o STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acqui Terme nello specifico Ripartizione Servizio Lavori Pubblici, Ecologia, Canile municipale.

CONTRATTI ATTUATIVI o ORDINI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: I singoli appalti specifici, che oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l’ordinazione delle varie prestazioni all’aggiudicatario.

NORME REGOLANTI: L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore. L'appalto è regolato dal:

- **CAPITOLATO D’ONERI DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**
- **D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 (DI SEGUITO ANCHE CODICE) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, RECANTE «ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE»;**
- **DPR 207/2010 PER LE PARTI ANCORA IN VIGORE;**
- **D.LGS N.81/2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO» E SS.MM.II.;**
- **DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 - NUOVO CODICE DELLA STRADA, E SS.MM. E II.;**
- **D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SS.MM. E II.;**

- DECRETO LEGISLATIVO N. 17/2010, IN MATERIA DI MACCHINE;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”;
- NORME E DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO;
- DECRETO MINISTERIALE DEL 19/04/1999 DI APPROVAZIONE DEL “CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA”, E SS.MM. E II.;
- D.LGS N.159/2011 LEGGE ANTIMAFIA;
- CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C .N.184/2013 E PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.24 DEL 27/01/2017;
- SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.

2. PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le modalità e i criteri di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC DELL'ACQUESE (Amministrazione aggiudicatrice), per conto del Comune di Acqui Terme (Stazione appaltante), per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Acqui Terme (AL,) della durata di tre anni dalla data dell'affidamento, attraverso la conclusione di un accordo quadro e viene allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

L'appalto ha per oggetto le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il servizio di manutenzione del patrimonio a verde comunale (CPV 77310000-6 e 77340000-5).

La finalità dell'istituto di Accordo quadro è quella di dotare la stazione appaltante di un operatore economico che possa far fronte con celerità alle esigenze della Stazione appaltante, secondo il capitolato d'oneri descrittivo e prestazionale approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Acqui Terme nr.61 del 09/03/2017.

Natura del servizio: il servizio di manutenzione del verde è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico e non potrà essere per nessun motivo sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore.

Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso è il territorio del Comune di Acqui Terme (AL) mentre il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.

Si precisa che :

il capitolato d'Oneri descrittivo e prestazionale contiene la regolamentazione contrattuale dell'appalto di accordo quadro ed illustra entità e caratteristiche del servizio, da intendersi minime ed inderogabili.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal bando e dal suo presente disciplinare, dall'allegato capitolato d'oneri e da tutta la documentazione di gara e relativi allegati.

Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dall'azienda Comune di Acqui Terme.

OGGETTO DEL DISCIPLINARE DI ACCORDO QUADRO

Ai fini di qualificare l'aspetto del territorio, con particolare il verde pubblico, l'Amministrazione del Comune di Acqui Terme, intende, procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro alla realizzazione mediante l'appaltatore della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche, dotandosi di uno strumento contrattuale dinamico.

Il Servizio sopra semplificato sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Agli effetti del presente appalto, il territorio del Comune di Acqui Terme, entro il quale dovranno essere effettuati i singoli contratti attuativi del verde pubblico risulta così suddiviso:

LOTTO 1: tutte le zone identificate di colore VERDE di cui all'allegata planimetria "LOTTO 1".
LOTTO 2: tutte le zone identificate di colore BLU di cui all'allegata planimetria "LOTTO 2".
Per informazione ed allo scopo di dare una puntuale visione del servizio, sussiste NON OGGETTO DI APPALTO un LOTTO N.3 - identificato nell'elaborato planimetrico dal colore ARANCIONE - che verrà gestito in amministrazione diretta dai tecnici comunali; in detto comparto verranno inoltre identificate le zone sponsorizzate con la campagna "Acqui Fiorita" e quindi gestite da privati sponsor, come da elenco allegato al capitolato.

L'Amministrazione Comunale di Acqui Terme, intende quindi, concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale, per l'acquisizione di servizi di manutenzione del verde orizzontale (aiuole, prati, siepi, cespugli) individuato nelle sopra emarginate planimetrie delle aree verdi del territorio comunale.

Gli interventi manutentivi del presente Accordo Quadro (relativi sia al lotto 1 che al lotto 2) caratterizzati soprattutto da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale, sono finalizzati a:

- mantenere lo stato funzionale del verde orizzontale comunale nelle diverse tipologie (aiuole, prati, siepi, cespugli), attraverso interventi programmati finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;
- migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico: il cittadino od il turista non deve avere una visione di degrado o di trascuratezza dei siti;
- mantenere in efficienza e riparare gli impianti a corredo del verde (impianti di irrigazione e di pompaggio).

L'affidamento meglio emarginato in oggetto è stato disposto con:

- a. determina a contrarre del **Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ecologia Canile del Comune di Acqui terme n° 48 del 16/03/2017**
- b. determina del **Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese n. 8 del 17/03/2017** che ha approvato gli atti di gara, tra cui il presente disciplinare e bando.

La documentazione di gara comprende:

Bando GUCE

Disciplinare di gara

Capitolato d'oneri descrittivo e prestazionale con schema di contratto

Patto di integrità del Comune di Acqui Terme

Planimetrie con cui vengono individuate le zone a verde

Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta

Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016).

Il bando di gara è stato pubblicato su:

Gazzetta ufficiale Unione europea

Albo pretorio del Comune di Acqui terme

Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it

-Sui siti ministeriali

per estratto

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Su due quotidiani a livello nazionale

Su due quotidiani a livello locale

3. DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.33 comma 3 del D.lgs n.163/2006 ora art.37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0144/770238 – 770231 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: lpp.acqui.term@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell'Acquese: Ing. Antonio Oddone e Rag. Trucco Silvia.

RICHIESTA DOCUMENTI ED INFORMAZIONI: l'accesso (libero ed incondizionato) ai documenti di gara è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì essere richiesti alla CUC dell'Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet sopra indicato www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito.

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.

I Sig.Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.comune.acquiterme.al.it e si impegnano pertanto a consultare il predetto sito.

4. DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui Terme (AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: lpp.acqui.term@cert.ruparpiemonte.it. Per informazioni di carattere tecnico: Geom. Foglino Moreno 0144/770238/3482702467.

5. DESCRIZIONE DELL' ACCORDO QUADRO:

Come già delineato nel preambolo la stazione appaltante intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale, per l'acquisizione di servizi di manutenzione del verde orizzontale (aiuole, prati, siepi, cespugli) individuato nelle allegate planimetrie delle aree verdi del territorio comunale.

Sono compresi nell'Accordo quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al relativo Capitolato prestazionale.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato prestazionale con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione od in aumento delle consistenze di cui alle allegate planimetrie, per qualsiasi causa verificatasi non determineranno a suo favore diritto od indennità alcuna, né potrà pretendere per questo alcun maggiore compenso per le prestazioni effettivamente compiute. Fermo restando quanto sopra, per le eventuali variazioni delle consistenze verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore.

L'accordo Quadro individua l'obbligo dell'Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dal Committente nel periodo di validità e di efficacia dell'Accordo stesso.

Durante il periodo di efficacia, l'Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Accordo Quadro, potrà imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell' Accordo Quadro.

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016 da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 del Codice.

Essendo l'accordo quadro suddiviso in due lotti , ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c. 2 e 3 del Codice, si precisa che l'aggiudicazione dei due lotti avverrà tramite un'unica gara seguendo l'ordine sotto riportato all'art.8 e i concorrenti potranno presentare un'offerta per uno o tutti e due i lotti , ma l'aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all'affidamento del lotto successivo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 95 del D.Lgs.50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di anni tre dal verbale di consegna del servizio . E' fatta salva la facoltà esclusivamente in capo all'Amministrazione Comunale di prorogare per ulteriori 6 mesi agli stessi patti e condizioni del contratto di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art.106 comma 11 del Codice.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui il Committente abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto dal successivo articolo 8. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro il Comune Committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle relative prestazioni. In tal caso all'appaltatore nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

8. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art.35 comma 9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo dei servizi affidabili per mezzo del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso (incluso il

periodo possibile di proroga) è di **Euro 490.403,40** (comprensivo del costo di sicurezza) IVA compresa così ottenuto:

Importo triennale servizi di manutenzione ordinaria	Euro 302.400,00
Importo triennale servizi di manutenzione straordinaria	Euro 49.170,00
Importo proroga tecnica	Euro 50.400,00
IVA 22%	Euro 88.433,40.

Il valore massimo così ottenuto pari ad Euro 490.403,40.

- viene definito esclusivamente per stabilire la soglia massima dell'accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria ed eventualmente a quella straordinaria;
- ha carattere del tutto indicativo;
- è stato desunto dalle prestazioni annue per il termine triennale massimo previsto dall'accordo quadro, più i sei mesi di proroga.

8.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Tale importo, viene suddiviso come segue ai sensi dell'art.51 del Codice:

LOTTO 1 CIG:7019981F91 (colore verde): L'ammontare complessivo del servizio di manutenzione Lotto N.1, al netto della facoltà di proroga, ammonta ad Euro 184.464,00 IVA compresa per l'intero triennio relativo alla manutenzione ordinaria; ad essa viene prevista una quota di manutenzione straordinaria in particolare per la pista ciclo pedonabile come da tabella:

Importo annuale della manutenzione ordinaria	
soggetto a ribasso	Euro 48.000,00
costi per la sicurezza	Euro 2.400,00
Importo totale della prestazione	Euro 50.400,00
IVA 22%	<u>Euro 11.088,00</u>
TOTALE PRESTAZIONE ORDINARIA	Euro 61.488,00

da eseguirsi a "corpo" secondo il ribasso offerto in sede di gara

Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) che verranno ordinate come da articolato del prestazionale.

Euro 10/20.000,00

da eseguirsi in "economia" secondo il ribasso offerto in sede di gara e subordinati alla disponibilità effettiva da parte dell'Amministrazione trattandosi di proventi derivati dagli OO.UU.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40% la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).

In merito alla quantificazione degli oneri di sicurezza (5%) ed all'eventuale redazione del DUVRI si precisa, che trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verificheranno i presupposti) e redatti dal Comune Committente in sede di emissione dei singoli ordinativi derivanti dal presente accordo quadro.

N.B. L'importo triennale di Euro 184.464,00 IVA compresa, costituisce il plafond massimo, ipoteticamente spendibile, da cui ci si attingerà per il pagamento dei singoli interventi oggetto del presente affidamento effettivamente realizzati, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Pertanto, se alla fine della gestione dell'accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse nulla potrà essere preteso dall'affidatario dell'accordo quadro.

Alla cifra di Euro 184.464,00 IVA compresa andrà sommata quale capienza ipotetica nel triennio, la quota di manutenzione straordinaria e la quota di proroga, il tutto per un importo complessivo di Euro 200.985,00 oltre IVA e così per 245.201,70 IVA compresa.

LOTTO 2 CIG: 7020072AAB (colore blu) : L'ammontare complessivo del servizio di manutenzione Lotto N.2 (dove è incluso il Parco del Castello –sito monumentale-), al netto della facoltà di proroga, ammonta ad Euro 184.464,00 IVA compresa per l'intero triennio relativo alla manutenzione ordinaria; ad essa viene prevista una quota di manutenzione straordinaria come da tabella:

Importo annuale della manutenzione ordinaria	
soggetto a ribasso	Euro 48.000,00
costi per la sicurezza	Euro 2.400,00
Importo totale della prestazione	Euro 50.400,00
IVA 22%	<u>Euro 11.088,00</u>
TOTALE PRESTAZIONE ORDINARIA	Euro 61.488,00

da eseguirsi a “corpo” secondo il ribasso offerto in sede di gara

Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) che verranno ordinate come da articolato del prestazionale.

Euro 10/20.000,00

a eseguirsi in “economia” secondo il ribasso offerto in sede di gara e subordinati alla disponibilità effettiva da parte dell'Amministrazione trattandosi di proventi derivati dagli OO.UU.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40% la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).

n merito alla quantificazione degli oneri di sicurezza (5%) ed all'eventuale redazione del DUVRI si precisa, che trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verificheranno i presupposti) e redatti dal Comune Committente in sede di emissione dei singoli ordinativi derivanti dal presente accordo quadro.

N.B. L'importo triennale di Euro 184.464,00 IVA compresa, costituisce il plafond massimo, ipoteticamente spendibile, da cui ci si attingerà per il pagamento dei singoli interventi oggetto del presente affidamento effettivamente realizzati, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Pertanto, se alla fine della gestione dell'accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse nulla potrà essere preteso dall'affidatario dell'accordo quadro.

Alla cifra di Euro 184.464,00 IVA compresa andrà sommata quale capienza ipotetica nel triennio, la quota di manutenzione straordinaria e la quota di proroga, il tutto per un importo complessivo di Euro 200.985,00 oltre IVA e così per 245.201,70 IVA compresa.

Tipologia delle prestazioni

Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso specifici ordini attuativi dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell'incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell'appalto si riporta la seguente descrizione delle operazioni da effettuarsi in ciascun lotto.

- Taglio erba nei prati e nelle aiuole superati i tre centimetri con attrezzatura idonea;
- Pulizia fogliare nei viali e controviali; le zone prive di prato (solo terra) devono essere zappate, rastrellate allo scopo di apparire ordinate e non trascurate;

- Potatura e mantenimento degli alberi di ornamento e delle siepi esistenti: si precisa che bisognerà effettuare la spollonatura del fusto dalla base sino ad una altezza di ml.5,50. Il taglio delle siepi (con modellatura) e relativa pulizia almeno cinque volte l'anno.
- Sistemazione dei cordoli delle aiuole siano essi in muratura che in pietrame;
- In presenza di irrigazione automatica, essa dovrà essere mantenuta efficiente e, se del caso potenziata; nelle zone prive di irrigazione l'appaltatore potrà a sua discrezione bagnare con autobotte oppure realizzare un impianto automatico (in questo caso il Comune committente fornirà la presa d'acqua);
- la fioritura verrà fatta due volte l'anno. Una nel periodo primaverile (marzo aprile) e la seconda nel periodo autunnale (settembre ottobre). Le essenze verranno fornite dal Comune Committente, a carico dell'appaltatore vi è la dimora e la cura delle medesime. In ogni aiuola dovranno essere collocati idonei cartelli di “divieto cani” (a carico del Comune Committente) e le targhette con il nominativo della ditta appaltatrice (a carico della medesima Ditta).
- Mantenimento in efficienza delle strutture per la regimazione delle acque meteoriche (fossi, canalette, ecc) dove esistenti;
- Ripulitura con asportazione manuale delle vegetazione infestante da muri perimetrali dei manufatti e/o recinzioni di delimitazione delle aree di pertinenza;
- Servizio cigli strade: Trinciatura della SOLA banchina di tutte le strade comunali incluse nel lotto di pertinenza DUE volte l'anno così eseguita: a) un passaggio ambo i lati e b) dopo una settimana secondo passaggio per eliminare la ricrescita.
- Servizio diserbi se richiesti dal Comune Committente.

Si ribadisce che ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o tutti e due i lotti , ma l'aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all'affidamento del lotto successivo.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.

9.1Requisiti di carattere generale degli operatori economici

- la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario);
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44

del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
- non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
- l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
- essere in regola in materia di DURC;
- la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

9.2 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

2. I concorrenti devono inoltre essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al paragrafo 9.2.1 e 9.2.2 deve essere dimostrato:

- a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre.

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono:

a) avere conseguito un fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi, non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. (soglia assolutamente proporzionata al valore della presente gara), *(nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria);*

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

b) possesso di solidità economica e finanziaria attestata con almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori che lavorino con uno solo istituto, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. *(nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori).*

A sensi dell'allegato XVII i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme; b) Il fatturato complessivo, mediante copia estratto dei bilanci relativi al periodo considerato, ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

N.B: I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad **una costituzione inferiore ai tre anni**, dovranno possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione, secondo le facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016. Viene richiesto un fatturato minimo globale perchè si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'accordo quadro. *Per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando.*

9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

1.A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono:

a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, di cui almeno uno non inferiore ad euro 60.000,00, I.V.A. esclusa; **il contratto/i analogo svolto con buon esito** dovrà essere attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato) con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione, luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempimento, o siano state mosse gravi contestazioni e penali.

2. A titolo di possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice (*risorse umane e tecniche possedute ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità*),

b) disporre, o dimostrare che disporranno, per eseguire l'appalto, dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico indicato di seguito:

per tutti i lotti funzionali, almeno: 1 (uno) autocarro cabinato munito di braccio gru; 1 (una) autobotte; trattorino tagliaerba, soffiatore elettrico o a scoppio, taglia siepi, un autocarro o trattore omologato dotati di braccio idraulico per sollevamento cestello o di piattaforma.

I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 9.4.(a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dalle imprese in coassicurazione, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 47 co.1 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

N.B.: Laddove i soggetti economici non siano in grado di dimostrare la sopra indicata capacità tecnica perché di costituzione inferiore ai tre anni, il soggetto potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente all'arco temporale in cui l'operatore economico è diventato operativo, presentando atti che ne attestino i servizi resi.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio (par. 9.2.1) e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (par. 9.2.2).

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione:

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:

a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) **dichiarazione**, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante:

a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;

b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali;

c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

3) **originale o copia autentica del Contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 comma 2 del Codice;

2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45 comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8;

3 operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, e degli artt. 49 e 83, comma 3 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara, paragrafo 13.1.7 in particolare.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del Codice, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l’esclusione dalla gara** dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice nonché dell’art.92 del DPR.n.207/2010.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione del servizio, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016).

11.1. Prescrizioni generali di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano (a tale proposito vedere anche elencazione di cui al paragrafo 9.1):

- le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
- In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione previste.
- È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

_ Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

Si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

11.2 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Antimafia

Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SICE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori

economici possono visualizzare attraverso specifico “*alert*” la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.A.C. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della predetta Determinazione n. 111/2012, questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81. co 2 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al **paragrafo 9**, ai sensi dell'art. 86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 9.2.1, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 9.2.2 la documentazione comprovante l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali dovrà essere inserita, in copia conforme all'originale, nel sistema AVCpass dall'operatore economico;

c) quanto ai requisiti relativi al precedente paragrafo 9.3 a) (fatturato) mediante: copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

d) quanto al requisito relativo al precedente paragrafo 9.4 a) (contratti analoghi) mediante l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi: se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante attestati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti attestati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Se prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

N.B. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC quale Amministrazione aggiudicatrice e successivamente dalla Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art. 76 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.acquiterme.al.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice degli appalti e delle concessioni, si precisa che, per la resa delle dichiarazioni, la CUC dell'Acquese, accetta in ogni caso **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con la medesima verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

In caso di presentazione del DGUE, **oltre al Modulo A.1, che dovrà comunque essere presentato**, il suddetto modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 20.2.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserirsi nella Busta A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione. Contestualmente, il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria.

SANZIONE PECUNIARIA E CAUSE DI ESCLUSIONE: ai sensi dell'art. 83 D.Lgs.50/2016, la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore stimato del lotto di partecipazione, comprensivo della proroga tecnica e della quota di manutenzione straordinaria e precisamente:

LOTTO 1 €200,99 (euro duecento/99)

LOTTO 2 €200,99 (euro duecento/99)

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Il pagamento avverrà mediante bonifico a favore del Comune di Acqui Terme al *codice IBAN IT83 0 03431 47940 000000032490* indicando quale causale "Pagamento sanzione ai sensi art.83 comma 9 D.lgs n.50/2016".

Si precisa che:

- la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione;

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo, ma non applica alcuna sanzione;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' fatto **assoluto divieto** all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti e delle concessioni. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

15. SOPRALLUOGO

Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso le zone oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese. La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: GIOVEDI' 30/03/2017, LUNEDI' 3 APRILE 2017, GIOVEDI' 6 APRILE 2017 E LUNEDI' 10 APRILE 2017.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.

2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di Accordo quadro verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
5. L'inizio dell'accordo quadro dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna controfirmato dal Committente e dall'Appaltatore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare, nelle more di definizione del contratto, la consegna anticipata dei servizi previa dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore che accetta tale condizione. Il servizio deve iniziare nello stesso giorno della consegna.
6. **Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice nonché decreto MIT del 2/12/2016 art.5 comma 2 , sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi (bando ed avviso) sulla GURI e sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'Accordo quadro in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.**
7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
8. Al presente Accordo quadro si applicano le disposizioni del Protocollo di integrità per il quale dovrà essere esibita dichiarazione di accettazione espressa del **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Acqui Terme"** allegato alla documentazione di gara. Si precisa che l'espressa accettazione dello stesso e la materiale allegazione del testo sottoscritto dal legale rappresentante costituiscono CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla procedura di gara.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- a. di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- b. di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- c. della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- a. dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- b. assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- c. si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le **intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro; per evitare disservizi considerando che oggetto del presente accordo quadro sono servizi di manutenzione del verde, l'aggiudicatario qualora avesse sede extra provinciale, si obbliga all'approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale acquese (o comunque entro un raggio di Km.20 dal Comune) . L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà essere completo di un telefono, fax, modem con collegamento ad internet. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Ufficio dovrà essere operativo, dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione degli interventi di manutenzione. In sede di partecipazione alla gara è sufficiente che tale impegno venga dichiarato nell'istanza/dichiarazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione attestante la proprietà della struttura o la disponibilità della medesima per tutta la durata dell'appalto (per esempio con contratto di affitto/leasing per l'intera durata dell'appalto) e rendere operativo il centro stesso.**

18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore stimato del lotto fra quelli per cui il concorrente intende presentare offerta (di cui al par. 8.1.), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, indipendentemente dal numero di lotti cui intende concorrere, come di seguito specificato:

lotto 1 Euro 4.019,70 (euro quattromiladiciannove/70)

lotto 2 Euro 4.019,70 (euro quattromiladiciannove/70)

L'oggetto della cauzione deve indicare espressamente tutti i lotti per i quali il concorrente intende presentare offerta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di ACQUI TERME - BANCA CARIGE AGENZIA ACQUI TERME ABI 03431 CAB 47940, mediante versamento sul C/C n. 000000032490 codice IBAN IT83 O 03431 47940 000000032490 specificando al Tesoriere

che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta accordo quadro verde comunale lotto..... CIG.....”.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in contanti o in titoli) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi

dell'art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

19. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per **ogni lotto a cui intendano partecipare**, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016 – contributo per l'anno 2017 -

Si precisa di seguito l'importo da pagare per ogni lotto:

LOTTO 1 codice CIG 7019981F91 € 20,00 (euro venti/00)

LOTTO 2 codice CIG: 7020072AAB € 20,00 (euro venti/00)

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 , del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI TERME (AL) in qualità di Comune Capofila della CUC dell'Acquese, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 APRILE 2017** apposito plico sigillato contenente l'offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all'esterno oltre ALL'INDICAZIONE DEL MITTENTE E L'INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: **“CUC DELL'ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER “SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUI TERME, NONCHÉ DELLA PISTA CICLOPEDONABILE DELLA DURATA DI TRE ANNI DALLA DATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO. LOTTO.....”.** In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all'Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 12.00 del 18/04/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.

I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l'apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all'indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all'apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero

telefono/fax/posta elettronica/pec). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno obbligatoriamente **tre buste**, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del **mittente**, l'**indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente: **“A - Documentazione amministrativa”**; **“B - Offerta tecnica-organizzativa”**; **“C - Offerta economica”**.

n.b.: si darà direttamente corso all'esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell'istanza/dichiarazione, o dell'offerta tecnica o di quella economica, comporta l'immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all'art.83 del Dlgs n.50/2016.

- a) **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto ai successivi paragrafi 20.1
- b) **BUSTA B – OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA.** La busta “B Offerta tecnica-organizzativa” che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 20.2
N.B.: Nella formulazione dell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all'offerta economica contenuti nella Busta C) pena l'esclusione dalla gara.
- c) **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.** La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica ” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. vedasi successivo paragrafo 20.3.
- d) **BUSTA D (FACOLTATIVA) Documentazione a comprova dei requisiti speciali ai sensi dell'art.81 del D.lgs n.50/2016.** I Sigg.concorrenti potranno inserire la documentazione a comprova delle dichiarazioni di cui ai punti 9.3 e 9.4 del presente disciplinare, la presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi e qualora la relativa documentazione non sia reperibile presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art. 81 D.Lgs n. 50/2016.

La mancata separazione dell'offerta Tecnico-qualitativa di cui alla busta B dall'offerta Economica-quantitativa di cui alla busta C suindicate, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del

concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20.1. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella **BUSTA N. A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**: i concorrenti dovranno inserire:

1. **DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO "ALLEGATO A" E RELATIVA DGUE entrambi i documenti** redatti in **CARTA SEMPLICE** datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui vengano sottoscritti da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione e DGUE devono essere sottoscritti da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. **Capitolato d'oneri** siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in esso contenute.
3. **Copia** dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) **Copia** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
4. **Copia** dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
5. **(se del caso) copia della certificazione aziendale di qualità** rilasciata da organismi accreditati per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016 specificandone la tipologia;
6. **(se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: **il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni di servizio che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: **l'apposita dichiarazione** sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte del servizio che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, **pena l'esclusione.**
7. **Cauzione Provvisoria** a favore del Comune di Acqui Terme secondo quanto disposto al paragrafo 18 del presente disciplinare il cui importo dovrà essere corrispondente al lotto per cui si intende partecipare.
8. **Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1377 del 21/12/2016 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura (numero LOTTO 1 codice CIG.7019981F91 €20,00 (euro venti/00)_LOTTO 2 codice CIG:7020072AAB € 20,00 (euro venti/00)

9. **Relativo Documento PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. LOTTO 1 codice CIG 7019981F91. LOTTO 2 codice CIG: 7020072AAB.
10. **Attestazione di avvenuto sopralluogo** sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme
11. (se del caso) **Documentazione** e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. (se del caso) la **documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

20.2 (DGUE)

Considerato l'art. 85 del d.lgs 50/2016 e la relativa Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, lotti per i quali intende partecipare, rappresentanti, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) Non compilare la sez.D in quanto NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare e direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici e tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici**, e **tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici**, i **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza** o i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** o il **socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Acqui Terme, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente) nonché l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

1.5)Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV
Per i requisiti economici sez B 1 a fatturato e per i requisiti tecnico-professionali sez. C n.1b

1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^{^-} , e VI;

1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

20.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA PUNTI 70/100

Nella busta “**B - Offerta tecnica-organizzativa**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara , l'offerta tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue.**

La busta B dovrà contenere la documentazione sotto specificata che costituirà oggetto di valutazione da parte della commissione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

La busta deve contenere **una relazione descrittiva**, priva di qualsiasi indicazione di carattere economico, contenuta in un numero massimo di n. 10 facciate complessive (escluse eventuali schede e/o tabelle esplicative) utilizzando come formato carattere Arial (o similare) .Le pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente.

Il concorrente dovrà presentare un progetto complessivo suddiviso per argomenti, come di seguito indicato nelle lettere A1 e A2.

Ciascun argomento dovrà riportare il titolo e le lettere di riferimento.

A.1 MODALITÀ TECNICHE ED ORGANIZZATIVE (ordinarie e di emergenza) concernenti l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a base di gara. Verranno valutate in maggior misura le proposte che, a giudizio della Commissione, non appaiano fini a se stesse, ma effettivamente rappresentanti un miglioramento rispetto agli standard previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, senza diminuzione delle condizioni di sicurezza;

A.2 PROPOSTE MIGLIORATIVE

Il concorrente dovrà individuare e descrivere le seguenti proposte migliorative

- a) Migliorie agli impianti e delle strutture esistenti (esempio non esaustivo: irrigazione automatica, cordature aiuole ecc)
- b) Migliorie dei servizi con riferimento ad interventi innovativi e/o di particolare valore.

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53 del D.lgs n.50/2016.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- L'offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e **priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico** (
- **la relazione e gli eventuali elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa, a pena di esclusione dell'offerta, devono** essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Tutto quanto il concorrente descriverà nell'offerta tecnica si intenderà incluso nell'offerta economica.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice degli appalti e delle concessioni.

20.4 CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO...."

Nella busta "C– Offerta economica Lotto...." deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica **in bollo**, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e contenere,:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza esclusi; Sul modulo dell'offerta andranno indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nel prezzo (art.95 c.10 D.lgs n.50/2016).

Non sono ammesse offerte in aumento.

ATTENZIONE!!!!: Le offerte economiche relative ad ogni singolo lotto dell'accordo quadro, devono essere inserite, a pena di esclusione, ciascuna in una diversa busta " B – Offerta Economica Lotto..... CIG:...", su cui deve essere specificato all'esterno della busta l'oggetto della gara a cui si riferisce l'offerta. Quindi da presentare tante buste C per quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, indicando su ciascuna busta il numero del lotto corrispondente.

Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Instutore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

Qualora l'offerta non venga inserita nell'apposita busta, si procederà ad esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte. Si precisa, quindi, che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico "B - Offerta economica" oppure l'inserimento dell'offerta economica all'interno della busta esterna, oppure l'inserimento dell'offerta all'interno della Busta A è a pena di esclusione. Non verrà comminata l'esclusione, al contrario, laddove l'operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all'interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.

21. PROCEDURA E MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato P al **Regolamento**. Il prezzo offerto deve essere determinato con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara** e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 21.1.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

21.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

NON SONO AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE IN AUMENTO. SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti

- I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100
 II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA			
	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Sub.1	Modalità tecniche ed organizzative	MAX. 35PUNTI	Indicatori: fatta salva la coerenza con le indicazioni del Capitolato, saranno valutate maggiormente le proposte migliorative che costituiscano un effettivo miglioramento rispetto agli standard del capitolato, senza la diminuzione delle condizioni di sicurezza
Sub2	Migliorie agli impianti e delle strutture esistenti	MAX 25PUNTI	Indicatori: Verranno valutate positivamente soluzioni che nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare tecnico prestazionale risultino migliorative rispetto a quelle progettuali previste per gli impianti (irrigazione automatica cordolature ecc.)
Sub3	Elementi migliorativi e servizi aggiuntivi	MAX 10 PUNTI	Descrizione di proposte finalizzate ad un miglioramento del servizio o a nuove prestazioni o soluzioni con caratteristiche ambientali premianti senza alcun costo né onere aggiuntivo per l'Amministrazione,
SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA			
N.	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	OFFERTA PREZZO	MAX. 30 PUNTI	

Metodo per l'attribuzione dei punteggi:

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula "Allegato P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

nella quale:

C(a)	=	indice di valutazione offerta (a)
N	=	numero totale dei requisiti
W _i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) _i	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno
Σ _n	=	sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale).

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente bando/disciplinare, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, *(per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno)*, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. **riparametrizzazione** dei punteggi (determina ANAC n.7 del 24/11/2011) assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell'interpolazione lineare ex art.83 del Codice precisamente:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

nella quale:

R _a	=	valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il prezzo pasto da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);
R _{max}	=	valore dell'offerta più conveniente (cioè il prezzo pasto più conveniente offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).
V _a _i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

OLTRE A

Ra = valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il ribasso sul contributo da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);
Rmax = valore dell'offerta più conveniente (cioè miglior ribasso contributo offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).
Vai= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Al fine di perseguire l'interesse pubblico a prestazioni di elevata qualità, è stabilita una soglia di sbarramento secondo le Linee Guida ANAC n. 2/2016 (delibera 1005 del 21/09/2016): per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione qualitativa un punteggio di almeno il 70% + 1 del punteggio massimo stabilito vale a dire punti 50/70. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all'articolo del Codice – ove il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara procederà alla verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa. Tutto questo prima della riparametrazione e secondo gli orientamenti recentissimi del Consiglio di Stato nr.373/2017.

22. OPERAZIONI DI GARA PRIMA SEDUTA PUBBLICA.

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi mercoledì 19 APRILE 2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.

Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste previste al punto 20 del presente bando;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta n. 1 "documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione con contestuale pagamento della sanzione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione (non sanzionata).

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa (prima seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.

Nella 2° seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste B: offerte tecniche" **al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto;**

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i verbale/i.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, **si procederà alla 3° seduta pubblica di gara**, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato.

Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:

a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a comunicare l'elenco dei concorrenti ammessi;

All'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista.

A tale proposito si precisa quanto segue: Si inizierà dal Lotto1 e poi a seguire per l' altro lotto secondo le seguenti modalità:

All'apertura delle buste C Offerte economica relativa al **Lotto1** presentate dai concorrenti ammessi che abbiano presentato offerta per tale lotto, si procederà alla lettura dei ribassi offerti, al calcolo del punteggio di cui al paragrafo 21.1 ed alla formulazione della graduatoria finale per il 1 Lotto mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi);

Successivamente

All'aperture delle buste C offerta economica relative al **Lotto 2**, previa esclusione del concorrente aggiudicatario del lotto 1 che abbia presentato offerta anche per il Lotto n.2 e procedere all'aggiudicazione del lotto n.2 secondo quanto sopra emarginato .

All'individuazione per ciascun lotto (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior offerente (ovvero del 2° miglior offerente) individuando come tale chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta (offerta tecnica); solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell'offerta tecnica si procederà all'individuazione del miglior offerente/2° miglior offerente mediante immediato sorteggio.

Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97

A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

23. PRECISAZIONI FINALI:

1. La CUC, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente..

2. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.

3. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

4. Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 30 gg. Internet www.giustiziaamministrativa.it

5. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevedeva

che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP/ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’AVCP ha emesso la “Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012” con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell’AVCP. **Tale adempimento è a tutt’oggi in vigore, Comunicato ANAC del 4/05/2016 regime transitorio.** Pertanto ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito a Sistema nella sezione “documentazione amministrativa”. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la CUC dell’Acquese, si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPass non sia esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, anche di impedimento tecnico, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di tale sistema, il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente alle verifiche di legge e di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.

6. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune capofila della CUC dell'Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile tecnico della CUC.

7. **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Acqui Terme, 17 Marzo 2017

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

ODDONE Ing. Antonio

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]